



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Aggiornato a novembre 2014
www.to.camcom.it/guideregistroimprese



Guida alle procedure concorsuali

ANAGRAFE ECONOMICA **Prodotti Registro Imprese**

REGISTRO IMPRESE
CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO

Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino

Tel.: +39 011 571 6430
Fax: +39 011 571 6435
prodotti.ri@to.camcom.it
www.to.camcom.it/registroimprese

A cura di: Anna Nicola e Giuseppe Galliano

Indice

PREMESSA.....	4
PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO	5
<i>PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: L'IMPRENDITORE COMMERCIALE</i>	5
<i>PRESUPPOSTO OGGETTIVO: L'INSOLVENZA</i>	6
NASCITA DELL'IMPRESA AI FINI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO	6
CESSAZIONE DELL'IMPRESA: IPOTESI PARTICOLARI	7
CONSEGUENZE DELL'APERTURA DEL FALLIMENTO PER L'IMPREDITORE.....	7
<i>ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA</i>	7
<i>CONSEGUENZE DEL FALLIMENTO</i>	8
<i>CONSEGUENZE PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE</i>	8
<i>ATTIVITA' CONCESSE IN CAPO AL SOGGETTO FALLITO</i>	9
<i>SPECIFICHE DECADENZE</i>	10
<i>FALLIMENTO DELLE SOCIETA'</i>	12
<i>FALLIMENTO DI SOCIETÀ DI PERSONE E FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE</i>	
<i>RESPONSABILE</i>	12
<i>SOCIETA' DI CAPITALI</i>	12
ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO IMPRESE	13
<i>COMUNICAZIONE DEI DATI PER L'INSINUAZIONE AL PASSIVO</i>	14
<i>COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</i>	14
<i>DEPOSITO DEL RAPPORTO RIEPILOGATIVO EX ART. 33 L. FALL</i>	16
<i>VISURE E CERTIFICATI</i>	16
CHIUSURA DEL FALLIMENTO	16
<i>CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE</i>	17
<i>CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER LA SOCIETA'</i>	17
ESDEBITAZIONE.....	18
CASI DI RIAPERTURA DEL FALLIMENTO	19
REVOCA DEL FALLIMENTO E NULLITA' DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO	19
RIABILITAZIONE FALLIMENTARE.....	20
CONCORDATO FALLIMENTARE	22
CONCORDATO PREVENTIVO	23

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

<i>CONCORDATO PREVENTIVO IN GENERALE</i>	23
<i>LA DOMANDA DI CONCORDATO CON RISERVA</i>	24
<i>ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI</i>	25
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	26
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE EX D.LGS. 270/1999	28
ULTERIORI FATTISPECIE DI CUI VIENE DISPOSTA LA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO IMPRESE ...	29
EVENTI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI D'UFFICIO	30
EVENTI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI SU ISTANZA DI PARTE	32

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435
Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

PREMESSA

Il D. Lgs. 09 gennaio 2006, n. 5, che è entrato in vigore in data 16 luglio 2006, ha completato il quadro normativo delle nuove disposizioni legislative in ambito fallimentare, iniziato con il D. L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

Volendo brevemente sintetizzare il contenuto di queste norme, che non riguardano direttamente gli aspetti pubblicitari del registro imprese, si può osservare quanto segue.

Il D.L.35/2005, da un lato, ha modificato radicalmente la revocatoria fallimentare e la procedura di concordato fallimentare, dall'altro, ha introdotto l'accordo di ristrutturazione e la transazione fiscale, istituti assolutamente nuovi per la legislazione italiana.

Il D. Lgs. 5/2006, di più rilevante impatto modificativo, ha invece rivisitato i seguenti temi:

- la figura del piccolo imprenditore, come di seguito specificato (cfr. § 2.1);
- gli organi della procedura, disponendo
 - ❖ che le funzioni del curatore possano essere assunte anche da studi professionali associati e/o da società di professionisti,
 - ❖ che il comitato dei creditori possa partecipare attivamente alla procedura, potendo lo stesso avere competenza anche in tema di management dell'impresa,
 - ❖ che il giudice delegato assuma più che altro funzioni di vigilanza e controllo sullo svolgimento regolare della procedura, avendo solo più il potere –attivo- di autorizzare il programma di liquidazione;
- la disciplina dell'accertamento del passivo, semplificandone l'iter procedurale;
- i rapporti giuridici pendenti, snellendo i termini e la procedura;
- gli effetti personali del fallimento, abrogando il registro dei falliti e l'istituto della riabilitazione nonché prevedendo solo restrizioni della libertà di residenza e corrispondenza, ove necessarie alla procedura;
- l'istituto dell'amministrazione controllata, disponendone la sua abrogazione.

Questa novella ha infine introdotto l'istituto dell'esdebitazione, sulla cui base si permette al debitore di cancellare i debiti non soddisfatti a seguito della liquidazione del passivo, ove abbia collaborato con gli organi fallimentari e sussistano particolari requisiti di meritevolezza.

il **Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169**, concernente *“Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80”* ha apportato ulteriori importanti modifiche all'impianto dei procedimenti fallimentari, la cui entrata in vigore è stata il 1° gennaio 2008

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono duplici.
Devono infatti essere presenti sia il presupposto soggettivo sia il presupposto oggettivo.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Il primo consiste nella qualificazione di **imprenditore commerciale**, così come delineato dall'art. 2195 c.c. Trattasi di soggetto che svolge una o più delle seguenti attività:

1. attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2. attività intermediaria;
3. attività di trasporto;
4. attività bancaria o assicurativa;
5. attività ausiliarie alle precedenti.

L'art. 1 della attuale Legge fallimentare esclude gli **enti pubblici** dall'assoggettamento della dichiarazione di fallimento.

La riforma ha inoltre introdotto una rilevante restrizione dell'area soggettiva di chi può incorrere in dichiarazione di fallimento.

A far data dal 1° gennaio 2008 non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore a euro 200.000,00;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500.000,00.

Questi limiti possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia.

E' stata inoltre esclusa l'indicazione che non può essere dichiarato fallito il piccolo imprenditore commerciale: anche questi può quindi essere dichiarato fallito, nel caso in cui vi sia la concorrenza delle tre circostanze sopra evidenziate.

Anteriormente alla riforma, la fattispecie circa la fallibilità del piccolo imprenditore è stata, come noto, a lungo affrontata e dibattuta in sede dottrinale e giurisprudenziale.

La definizione di piccolo imprenditore ai fini fallimentari è sempre stata oggetto di interpretazione dubbia in regime della normativa previgente. Con la riforma, invece, il nuovo art. 1 L.Fall. ha assunto contenuto di concreta definizione quantitativa.

Naturalmente la figura della **società semplice** esula dalla procedura fallimentare per natura: si tratta di società civile che, in quanto tale, non può essere impresa commerciale.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

PRESUPPOSTO OGGETTIVO: L'INSOLVENZA

L'insolvenza è il secondo presupposto che deve sussistere al fine della dichiarazione del fallimento.

Essa si manifesta, secondo quanto dispone l'art. 5 della L.Fall., con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In questo senso potrebbe trattarsi di impresa che si trovi in stato di mancanza momentanea di liquidità, sebbene di per sé in attivo di bilancio.

A seguito della novella, la valutazione circa la sussistenza di questi requisiti viene effettuata dal Tribunale fallimentare, in forma collegiale, convocati il debitore, i creditori istanti il fallimento ed il pubblico ministero, ove sia stato quest'ultimo ad aver avviato la procedura. Si ha un'istruttoria pre-fallimentare, sulla cui base il Tribunale entra nel merito della situazione di insolvenza in modo più incisivo rispetto al passato in quanto effettua gli accertamenti ritenuti necessari, con ampia discrezionalità, nel caso concreto. E' inoltre previsto che le parti possano depositare documenti, memorie, relazioni tecniche nonché possano nominare consulenti tecnici.

Non è più sancito il semplice deposito in cancelleria delle scritture contabili in quanto queste sono sostituite, a seguito della novella, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, il cui onere di deposito spetta al debitore.

Il Tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti e l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Inoltre il tribunale, ad istanza di parte, può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa, che possono essere revocati o confermati con la sentenza dichiarativa di fallimento o con il decreto che rigetta l'istanza.

Viene escluso il fallimento nel caso in cui l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare è complessivamente inferiore a euro 30.000,00.

NASCITA DELL'IMPRESA AI FINI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

Al fine di poter verificare quando può essere emessa la sentenza di fallimento occorre distinguere tra impresa individuale e società e, all'interno di queste, tra società di persone e società di capitali.

Per l'impresa individuale infatti il momento determinante è l'inizio dello svolgimento dell'attività, sebbene sia difficile la sua perfetta individuazione. In dottrina sussistono varie teorie in merito (alcuni ritengono che l'attività inizi con l'acquisto di materie prime, altri con la semplice predisposizione dei locali, altri ancora con l'attribuzione della partita Iva etc.). Naturalmente, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, l'imprenditore deve iscriversi nel registro imprese *ex art. 2196 c.c.*

Per le società di persone si tiene conto del momento in cui viene stipulato il contratto sociale mentre per le società di capitali si ha riguardo alla data di iscrizione nel registro imprese *ex*

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

art. 2331 c.c. In quest'ultimo caso infatti l'iscrizione delle società di capitali nel registro imprese è una tipologia di pubblicità costitutiva (anche dopo la novella societaria) mentre per le società di persone trattasi di pubblicità dichiarativa.

Si ricorda, per completezza, che l'atto costitutivo delle società di persone deve essere depositato per l'iscrizione al registro imprese entro trenta giorni *ex art. 2296 c.c.* mentre per le società di capitali il termine è di venti giorni a norma dell'art. 2330 c.c.

Nell'eventualità in cui l'impresa non abbia provveduto a questo adempimento, qualora ne ricorrano i presupposti, si segnala la fattispecie al Giudice del Registro Imprese al fine di conseguire l'ordine di iscrizione d'ufficio dell'impresa *ex art. 2190 c.c.* nel registro imprese e, conseguentemente, di dare informazione del fallimento.

Infine –come meglio verrà specificato in seguito- la riforma societaria, entrata in vigore in data 1° gennaio 2004, non prevede più come ipotesi di scioglimento delle società di capitali l'apertura del fallimento.

CESSAZIONE DELL'IMPRESA: IPOTESI PARTICOLARI

Gli artt. 10 e 11 L.Fall.prevedono due ipotesi particolari:

1. il fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'attività;
2. il fallimento dell'imprenditore defunto.

La nuova legge fallimentare, seguendo la giurisprudenza prevalente di cui al regime previgente, nonché aderendo alla decisione della C. Cost. 319/2000, ha disposto che sia l'impresa individuale sia l'impresa collettiva possano essere dichiarate fallite entro un anno **dall'avvenuta cancellazione dal registro imprese**, ove l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In precedenza, stante il silenzio normativo in merito, la giurisprudenza affermava, in tema di società, che la cancellazione dal registro imprese valesse come presunzione di estinzione, vincibile con la prova di persistenza di rapporti pendenti.

Il secondo comma dell'art. 10 L.fall.dispone inoltre che sia comunque possibile dimostrare un diverso momento di effettiva cessazione dell'attività -da cui decorre il termine di cui sopra- per quanto riguarda l'impresa individuale e per le fattispecie di cancellazione d'ufficio dell'impresa collettiva (in ragione di un coordinamento con la disciplina della cancellazione d'ufficio disposta dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247).

Il fallimento dell'imprenditore defunto può essere dichiarato quando ricorrono le medesime condizioni di cui al fallimento dell'imprenditore cessato.

CONSEGUENZE DELL'APERTURA DEL FALLIMENTO PER L'IMPREDITORE

ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA

La nuova legge fallimentare prevede come modalità generale l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Mentre la precedente legge fallimentare prevedeva quest'istituto come modalità eventuale (art. 90 L.Fall.), oggi è disposto che già con la sentenza dichiarativa del fallimento possa

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

essere autorizzato l'esercizio provvisorio, anche limitatamente a specifici rami di azienda. Successivamente, il giudice delegato può disporre, su proposta del curatore e dietro parere favorevole del comitato dei creditori, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche qui, se del caso, limitatamente ad alcuni specifici rami d'azienda (art. 104 L.Fall.).

La continuazione dell'attività è comunque, in ogni fase del procedimento, revocabile sia da parte del giudice delegato sia da parte del Tribunale.

L'esercizio provvisorio può essere attuato tramite l'affitto dell'azienda o di rami di essa ove appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di suoi rami (art. 104 bis L. Fall.)

Ai sensi dell'art. 104ter L. Fall. entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario il curatore deve predisporre un programma di liquidazione, quale atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, in cui tra le altre cose deve specificare l'opportunità dell'esercizio provvisorio dell'azienda o di suoi rami nonché l'opportunità di autorizzarne l'affitto.

Il programma, approvato dal comitato dei creditori, viene comunicato al giudice delegato che ne autorizza l'esecuzione.

Infine può aversi la vendita dell'azienda o dei suoi rami ai sensi degli artt. 105 e ss. L. Fall. Sia per la fattispecie di affitto di azienda sia per quella della vendita vi è un esplicito richiamo all'art. 2556 c.c., sulla cui base la relativa scrittura privata autenticata o atto pubblico devono essere depositati per l'iscrizione entro trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante.

CONSEGUENZE DEL FALLIMENTO

Il fallimento porta con sé varie conseguenze, di natura diversa a seconda che si tratti di impresa individuale o collettiva.

CONSEGUENZE PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Se il fallimento viene dichiarato in capo all'imprenditore individuale, l'apertura della procedura comporta la cessazione dell'attività, salvo che venga autorizzato l'esercizio provvisorio *ex art.* 104 L.Fall.

E' prevista, in generale, la perdita dell'amministrazione dei propri beni a norma dell'art. 42 L.Fall., l'acquisizione alla procedura dei beni che pervengono durante il fallimento, salvo – a seguito della novella- che il curatore vi rinunci, dietro autorizzazione del comitato dei creditori, ove il costo da sostenere per il loro acquisto sia superiore al loro valore. Si ha inoltre il contemporaneo subentro nelle posizioni giuridiche da parte del curatore secondo il disposto degli artt. 43 e ss. L.Fall.

Attualmente sono sancite le sole limitazioni in ambito di corrispondenza, anche elettronica, per i rapporti concernenti la procedura fallimentare e limitazioni riguardanti la residenza ed il domicilio. Queste stesse limitazioni sussistono in capo agli amministratori e liquidatori delle imprese collettive dichiarate fallite.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

E' stato, come noto, abrogato l'art. 50 L.Fall., in tema di pubblico registro dei falliti, e l'istituto della riabilitazione (su questo tema vedasi il § successivo), in relazione al fatto che principio cardine della riforma è l'eliminazione delle sanzioni personali del fallimento: il fallito viene considerato meritevole di una seconda opportunità.

Per quanto concerne il registro imprese, la notizia del fallimento viene inserita d'ufficio sulla posizione dell'impresa e sotto la posizione del titolare.

ATTIVITA' CONCESSE IN CAPO AL SOGGETTO FALLITO

Dal punto di vista dell'eventuale svolgimento di attività commerciali da parte del soggetto fallito, occorre verificare se la relativa normativa prescriva o meno uno specifico divieto.

Poiché la novella ha disposto l'abrogazione integrale dell'istituto della riabilitazione, per i soggetti falliti successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni non vi è dubbio che la sola chiusura della procedura implichi la possibilità di intraprendere qualunque attività, anche qualora la normativa specifica disponga che debba essere nel frattempo intervenuta la riabilitazione.

Anche per i soggetti dichiarati falliti anteriormente alla riforma ormai è stata fatta chiarezza circa la norma applicabile.

La Corte Cost. con la sentenza n. 39/2008 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 143 L. Fall. nel testo vigente prima della riforma di cui al D. Lgs. 5/2006, con ciò ritenendo direttamente applicabile la nuova normativa anche nei confronti dei soggetti dichiarati falliti anteriormente alla riforma.

Si noti solo per completezza che la normativa in tema di commercio (D. Lgs. 114/1998) è stata espressamente prevista dall'art. 20 delle disposizioni transitorie della riforma: questa ha espressamente abrogato la norma che disponeva l'ottenimento della riabilitazione al fine del corretto inizio dell'attività.

L'esercizio di un'attività potrebbe altresì essere concessa in fase di procedimento fallimentare, tramite espressa autorizzazione del giudice fallimentare o del Tribunale.

Per questa fattispecie, la figura di socio d'opera, sebbene discussa, può ritenersi valida per l'ipotesi in cui gli altri soci siano a conoscenza della procedura fallimentare, ricadendo altrimenti nella possibile annullabilità del contratto di società per errore su qualità essenziali del soggetto contraente.

In tutte queste ipotesi il soggetto deve procedere all'iscrizione dell'attività nel registro imprese entro trenta giorni dal suo inizio secondo il dettato dell'art. 2196 c.c.

In merito, si ritiene preferibile che venga aperta una nuova impresa anziché iscrivere la nuova attività sulla posizione già risultante dal registro imprese in quanto quest'ultima dovrebbe cessare in ragione del fallimento. Naturalmente, al fine dell'iscrizione, occorre allegare copia autentica dell'autorizzazione concessa dal giudice fallimentare o, se del caso, copia semplice del decreto di chiusura, qualora questo non sia ancora stata trasmesso d'ufficio dal Tribunale al registro imprese.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

SPECIFICHE DECADENZE

La dichiarazione di fallimento comporta la decadenza da eventuali cariche sociali rivestite dalla persona fisica all'interno di altre imprese.

Infatti – senza presunzione di esaustività- è previsto:

- **l'esclusione di diritto dalle società di persone ex artt. 2288, 2293, 2315 c.c.**, essendo questo istituto finalizzato alla liquidazione della quota ed alla realizzazione del credito relativo da parte del curatore. Si precisa che, nel caso di società composta da due soli soci, ulteriore conseguenza è lo scioglimento della stessa ove non venga ricostituita la pluralità entro sei mesi dall'apertura del fallimento (artt. 2272, n. 4, 2308, 2323 c.c.)
 - * Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da uno dei soci o dal fallito tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A04", forma dell'atto "C" di comunicazione, data atto = data apertura del fallimento; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di esclusione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di con sentenza del; Int P di cessazione per il socio escluso; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00

- **la decadenza dalla carica di amministratore di S.P.A e S.A.P.A.** (artt. 2382, 2387 e 2454 c.c.; nulla è disposto in merito agli amministratori di s.r.l.dalla novella societaria)
 - * Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un sindaco, ove vi sia il collegio sindacale, altrimenti da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A07", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di con sentenza del; Int P di cessazione per l'amministratore fallito; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00

- **la decadenza dalla carica di amministratore di società cooperative e mutue assicuratrici che seguono la normativa in tema di s.p.a.** (artt. 2519 e 2547 c.c.)
 - * Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un sindaco, ove vi sia il collegio sindacale, altrimenti da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A07", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di con sentenza del; Int P di cessazione per l'amministratore fallito; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00

- **la decadenza dalla carica di sindaco di società di capitali** (artt. 2399, 2454 e 2477 c.c.)
 - * Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A08", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00

- **la decadenza dalla carica di sindaco di società cooperative e mutue assicuratrici** (artt. 2519 e 2547 c.c.)
 - * Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

del fallimento, codice atto "A08", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di con sentenza del; Int P di cessazione per il sindaco fallito; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00

- **la decadenza dalla carica di rappresentante comune degli obbligazionisti ex art. 2417 c.c.**

* Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A99", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di con sentenza del; Int P di cessazione per il rappresentante fallito; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00

- **la decadenza dalla carica di tutore di minore o di interdetto titolare di impresa commerciale ex artt. 350 e 424 c.c.;**

* Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica tramite modello I2 compilato nel relativo riquadro e nel riquadro note, specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di con sentenza del; modalità Fedra/telemaco: I2 compilato nel riquadro n. A indicando gli estremi della domanda, modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di con sentenza del; Int P di cessazione per il tutore fallito; diritti di segreteria euro 23,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 18,00

- **la decadenza dalla carica di curatore di emancipato o di inabilitato titolare di impresa commerciale ex artt. 393 e 424 c.c.**

* Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica tramite modello I2 compilato nel relativo riquadro e nel riquadro note, specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di con sentenza del; modalità Fedra/telemaco: I2 compilato nel riquadro n. A indicando gli estremi della domanda, modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di con sentenza del; Int P di cessazione per il curatore fallito; diritti di segreteria euro 23,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 18,00

- **la decadenza dalla carica di curatore fallimentare ex art. 28 L.Fall., nuova formula, ove si tratti di persona che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni e di commissario nelle procedure fallimentari, quali ad esempio, concordato ex art. 163 L.Fall.(non più anche della procedura di amministrazione controllata, essendo stata la stessa completamente abrogata dalla novella) per il curatore fallito;**

* Nessuna modalità registro imprese: trattasi di comunicazione d'ufficio dal Tribunale fallimentare al registro imprese, da iscriversi d'ufficio, del decreto di surroga del curatore

- **la decadenza dalla carica di arbitro ex art. 812 c.p.c.**

* Nessuna modalità registro imprese: trattasi di fattispecie interna alla procedura di arbitrato di cui nessuna norma prescrive l'iscrizione nel registro imprese

Naturalmente, alla decadenza dalla carica è da equipararsi l'incapacità a svolgere le funzioni sopra indicate e pertanto l'invalidità della relativa nomina.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

FALLIMENTO DELLE SOCIETA'

FALLIMENTO DI SOCIETÀ DI PERSONE E FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE

Gli artt. 2308, 2323 c.c. in tema di s.n.c. e s.a.s., prevedono che il fallimento comporti lo scioglimento delle società.

Gli attuali artt. 147 e 148 L.Fall., disciplinano il fallimento del socio illimitatamente responsabile, in ragione del fallimento della società, nel seguente modo:

- recependo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, è stato espressamente previsto che possa essere socio a responsabilità illimitata, e come tale fallire, anche la società in nome collettivo, in accomandita semplice e quella per azioni (e non più solo una persona fisica), sempre che ricorrano alcune condizioni, quali: che non sia decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata (anche in caso di trasformazione, fusione e scissione), se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i predetti fatti –tramite iscrizione al registro imprese, sebbene non esplicitamente previsto- e l'insolvenza della società sia relativa a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata;
- può essere dichiarato fallito anche chi risulta essere socio accomandante al momento della sentenza dichiarativa di fallimento se nell'anno precedente non era tale, anche solo di fatto;
- viene recepita la fattispecie giurisprudenziale di socio e società occulta.

In nessun caso, invece, il fallimento del socio comporta il fallimento della società a norma dell'art. 149 L.Fall.

Dal punto di vista registro imprese, la notizia del fallimento viene inserita d'ufficio, in tutti i casi previsti dalla legge, sulla posizione dell'impresa e, solo per le società di persone, anche sotto la posizione dei soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti.

Nel caso in cui il socio illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarata fallita, sia anche titolare di un'impresa individuale, l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino, a seguito del parere in tal senso espresso dal relativo Giudice del Registro il 30/10/2014, iscrive tutti i dati del fallimento, compresi quelli relativi al curatore, anche sulla posizione della ditta individuale.

SOCIETA' DI CAPITALI

Per le società di capitali, l'art. 2484 c.c., come novellato, dispone che la società si scioglie nei casi previsti dalla legge, tra cui non è più prevista, a differenza di quanto disponeva la normativa precedente, la fattispecie fallimentare. Pertanto dal 1° gennaio 2004 l'apertura della procedura fallimentare non porta più con sé lo scioglimento della società di capitali.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Si ha tuttavia l'obbligo per il curatore di chiedere la cancellazione dal registro imprese, come meglio si vedrà in seguito in tema di chiusura del fallimento (cfr., § 7.2).

In relazione al disposto dell'art. 88, comma 2, L. Fall. secondo cui "Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri", si ritiene che questo sia applicabile anche al caso in cui il fallito sia titolare di quote in società a responsabilità limitata, per il particolare regime di pubblicità dei loro trasferimenti previsto dall'art.2470 C.C.

L'adempimento viene assolto con le seguenti modalità:

modello S, codice atto A18, nel quadro "variazioni di domicilio o altre informazione sulla quota" indicare come data atto quella del deposito della sentenza in cancelleria, nel campo "vincoli sulla quota" riportare "Sentenza dichiarativa di fallimento n./(anno) Tribunale di ..., annotazione ex art. 88 L.F.", diritti di segreteria 10.00 euro, imposta di bollo esente, termine non previsto, documenti allegati estratto della sentenza di fallimento (l'allegato non è necessario se la sentenza di fallimento, come in genere avviene, è già stata oggetto di pubblicazione nel Registro delle imprese a cura del Cancelliere).

ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

L'attuale art. 17 L.Fall. dispone che il cancelliere trasmette d'ufficio al registro imprese l'estratto della sentenza ai fini della sua pubblicazione entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria. Precedentemente era entro il giorno successivo alla sua emanazione.

Questa norma inoltre dispone esplicitamente che si dia pubblicità della sentenza non solo da parte del registro imprese competente in ragione della sede legale dell'impresa, ma anche al registro imprese della provincia in cui la procedura è stata dichiarata aperta, così risolvendo il dibattito giurisprudenziale in tema di competenza della pubblicità del fallimento per il caso di sede legale non coincidente con la sede operativa/effettiva.

Sebbene l'art. 17 L.Fall. si esprima in termini di annotazione nel registro imprese, importante novità è l'estensione del principio di pubblicità dichiarativa -principio generale in tema di registro imprese ex art. 2193 c.c.- anche alla sentenza dichiarativa di fallimento.

L'art. 16 infatti estende a questa fattispecie l'opponibilità della sentenza nei confronti dei terzi dalla **data di iscrizione nel registro imprese**, fermo restando che per le parti in causa l'efficacia rimane in ragione del suo deposito in cancelleria.

Inoltre, la novella prevede la possibilità che la trasmissione avvenga per via telematica, con ciò estendendo alle procedure concorsuali quanto già ad oggi previsto per la presentazione da parte delle società di domande di iscrizione nel registro imprese.

L'iscrizione dei relativi dati viene pertanto effettuata d'ufficio e non dietro istanza di parte.

A seguito del recepimento dell'estratto fallimentare, l'ufficio registro imprese verifica la posizione dell'impresa fallita ed i relativi dati e procede ad iscrivere il contenuto della sentenza di fallimento sulla posizione dell'impresa risultanti dalla relativa visura; in caso di impresa individuale o di società con soci illimitatamente responsabili questi dati vengono inseriti anche sulla relativa posizione, ove il fallimento sia stato esteso anche alle persone fisiche.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

L'esistenza di un'unità locale dell'impresa fallita non ha di per sé alcuna rilevanza e non implica alcun adempimento da parte del registro imprese, trattandosi di un dato R.E.A.

Allo stesso modo, non si inserisce la notizia relativa alla procedura fallimentare su soggetti che rivestono qualifiche R.E.A., quali ad esempio il delegato alla somministrazione, il preposto all'attività di commercio alimentare, il responsabile tecnico di particolari attività etc.

Anche per il procuratore non si procede a dare l'informazione in merito al suo personale fallimento, non essendo quest'onere prescritto da alcuna normativa e non essendo previste per questa figura specifiche decadenze o situazioni di incompatibilità.

COMUNICAZIONE DEI DATI PER L'INSINUAZIONE AL PASSIVO

L'art.29, comma 6, del DL 78/2010 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 122/2010) prevede che:

“In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.”.

Viene così introdotta una nuova fattispecie di denuncia ad iniziativa di parte (il curatore) che verrà assolta tramite presentazione al Registro delle imprese di pratica telematica/informatica con le seguenti modalità:

* Modalità impresa individuale: domanda informatica/telematica tramite modello I2 codice atto A15 - Procedure concorsuali-, data atto: data invio, riquadro procedure concorsuali (oppure modello I2 che deve risultare compilato nel rig. 10), in cui riportare i dati per l'insinuazione al passivo e modello XX Note per l'indicazione della data di accettazione della carica, diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica, bollo: esente;

* modalità società: domanda informatica/telematica con modello S3, riquadro 10, codice atto A15 - Procedure concorsuali-, data atto: data invio, riquadro procedure concorsuali in cui riportare i dati per l'insinuazione al passivo e modello XX Note per l'indicazione della data di accettazione della carica, diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica, bollo: esente.

COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

L'art. 17, comma 2-bis, del D.L. 179/2012 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 221/2012), prevede che:

“Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata'.

Il processo di innovazione nella giustizia italiana che ha visto l'introduzione progressiva della telematica nei procedimenti giudiziari ha qui uno specifico riflesso negli adempimenti ad iniziativa di parte verso il Registro delle imprese.

Si pone quindi la questione se questo indirizzo di PEC possa intendersi anche come indirizzo della PEC dell'impresa (art. 16 D.L. 185/2008 per le società e art. 5 del D.L. 179/2012 per le imprese individuali).

Il tenore letterale dell'art. 17, comma 2-bis, del D.L. 179/2012 richiama la nostra attenzione sul fatto che l'organo della procedura (es. il curatore) debba comunicare il "proprio" indirizzo e non aggiornare l'indirizzo PEC dell'impresa, inoltre l'art. 5 del D.L. 179/2012 per le imprese individuali esclude espressamente l'obbligo di denuncia dell'indirizzo di PEC per le imprese soggette a procedura concorsuale.

Infine a livello interpretativo si è andata sempre più consolidando la posizione secondo cui l'indirizzo di PEC dell'impresa debba essere riconducibile, "senza eccezione alcuna", ad un unico soggetto (circolare MISE prot. 99508 del 23/05/2014, nota Presidenza del Consiglio dei Ministri Agenzia per l'Italia Digitale prot. 6097 del 11/06/2014, circolare MISE 3670/C del 23/06/2014).

Questo principio di univocità verrebbe meno se il curatore dichiarasse il suo indirizzo PEC quale indirizzo PEC di più imprese di cui avesse la curatela.

Per tali ragioni l'ufficio ritiene che l'indirizzo della PEC di cui all'art. 17, comma 2-bis, del D.L. 179/2012 sia l'indirizzo dell'organo della procedura e non quello dell'impresa.

Circa il rapporto tra curatore e PEC dell'impresa questo si articolerà secondo le norme generali relative alla corrispondenza del fallito.

Si veda anche in tal senso il parere del 26/04/2013 Tribunale di Udine, Giudice del Registro delle imprese, dott. Gianfranco Pellizzoni.

Conseguentemente la procedura corretta da seguire per la denuncia della PEC è la seguente:

* Modalità impresa individuale: domanda informatica/telematica tramite modello Int. P codice atto A15 -Procedure concorsuali-, che deve risultare compilato nei riquadri 1 e 2 (domicilio persona) in cui riportare l'indirizzo della PEC, diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica; bollo: esente;

* modalità società: domanda informatica/telematica tramite modello Int. P codice atto A15 - Procedure concorsuali-, riquadri 1 e 2 (domicilio persona) in cui riportare l'indirizzo della PEC, diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica; bollo: esente.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

DEPOSITO DEL RAPPORTO RIEPILOGATIVO EX ART. 33 L. FALL.

E' inoltre prescritto dal nuovo art. 33 L. Fall. che il curatore debba depositare presso il registro imprese il **rapporto riepilogativo** delle attività svolte, delle informazioni raccolte, accompagnato dal conto di gestione e delle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, entro 15 giorni dal termine del deposito di queste ultime. E' un onere ripetuto nel tempo in quanto deve essere effettuato ogni sei mesi dall'avvenuta presentazione del rapporto sulle cause del fallimento. Si tratta, se non viene trasmessa d'ufficio dalla cancelleria fallimentare, di apposita istanza, da presentarsi per via telematica – obbligatoriamente telematica per le società- con le seguenti modalità:

* Modalità impresa individuale: domanda informatica/telematica tramite modello I2 e modello note, il rapporto riepilogativo deve essere in originale o copia autentica notarile, codice atto A15 –Procedure concorsuali- diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica;

* modalità società: domanda telematica con modello S2, riquadro 20, codice atto A15 –Procedure concorsuali-, tipo documento R05 "Relazione di gestione", firma digitale del curatore o per copia conforme notarile, diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica

In merito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso parere in data 28/02/2008 circa la corresponsione dei diritti di segreteria di cui agli importi sopra indicati.

Per completezza si segnala che l'Agenzia delle Entrate, in data 04/12/2006, con prot. 954-172916/2006, rispondendo ad un interpello delle CCIAA, ha dichiarato che le varie istanze al registro imprese incombenti in capo al curatore sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo in quanto quest'organo processuale ha natura di pubblico ufficiale e trattasi di "*atti necessari e funzionali*" al procedimento.

VISURE E CERTIFICATI

Le notizie concernenti il fallimento, come già anticipato, risultano sulla posizione dell'impresa risultante dal competente registro imprese.

Sia sulla visura, anche in caso di visura ad uso interno, sia sul certificato vengono indicati gli estremi del provvedimento (le relative date, se trattasi di apertura della procedura, chiusura etc.).

Quanto detto riguarda la visura o il certificato nella forma ordinaria e storica.

Viene inoltre inserita sulla posizione la figura del curatore, organo centrale dell'amministrazione del patrimonio dell'impresa.

I relativi documenti sono archiviati otticamente. Pertanto, nel caso si volesse conoscere maggiormente il loro contenuto, occorre richiedere l'accesso ai documenti secondo le modalità ordinarie del registro imprese.

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Anche per la chiusura della procedura è previsto l'obbligo di iscrizione nel registro imprese del relativo decreto secondo quanto prescritto dall'art. 17 L.Fall., stante l'espresso rimando da parte dell'art. 119 L.Fall.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Diverse sono le conseguenze della chiusura della procedura per l'imprenditore individuale e per le società.

La novella ha previsto come fattispecie di chiusura della procedura solo i casi in cui l'impresa non possa essere in alcun modo risanata e pertanto non possa essere "rimessa sul mercato".

Infatti, le casistiche di chiusura del fallimento *ex art. 118 L.Fall.* rimangono inalterate nei contenuti di cui ai punti 1 (mancata presentazione di domande di ammissione al passivo entro i termini), 2 (ripartizioni, anche prima della chiusura, di uguale ammontare dei crediti ammessi, o pagamento/estinzione di questi nonché dei debiti e spese in prededuzione) e 3 (compimento della ripartizione finale dell'attivo); viene invece modificato il punto 4 in cui si rileva l'inutilità della prosecuzione del fallimento in quanto non possono essere soddisfatti, neppure in parte, i crediti concorsuali ed i prededucibili nonché le spese relative alla procedura.

Circa l'inserimento dei dati registro imprese, si dà notizia -d'ufficio- della chiusura sulla posizione dell'impresa nella relativa trascrizione, mentre sulla posizione (visura e/o certificato successivo) viene cancellata l'annotazione dell'apertura del fallimento, rimanendone traccia solo nella relativa trascrizione.

CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Per l'impresa individuale la chiusura della procedura comporta il riacquisto delle capacità patrimoniali *ex art. 120 L.fall.*: l'imprenditore può iniziare una nuova attività, anche la medesima che stava svolgendo al momento della dichiarazione di fallimento

Naturalmente, se l'imprenditore volesse cessare l'impresa definitivamente dal registro delle imprese deve presentare la relativa istanza di cancellazione (modello I2), in modalità informatica/telematica.

In merito alla data di cessazione, si può presentare la seguente casistica:

- data di deposito in cancelleria del Tribunale fallimentare della sentenza di **apertura** del fallimento, ove non sia disposto l'esercizio provvisorio dell'attività;
- data di deposito in cancelleria del Tribunale fallimentare del decreto di **chiusura** del fallimento;
- un'eventuale **data anteriore, ma non più di un anno** dalla data di deposito della sentenza di apertura del fallimento (cfr. artt. 10 e 11 L.Fall.) o **intermedia** (tra le date relative all'apertura e alla chiusura del fallimento in caso di decreto di cessazione della continuazione dell'attività).

CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER LA SOCIETA'

Nel caso di fallimento di società di persone con conseguente fallimento dei soci illimitatamente responsabili, la chiusura del fallimento nei confronti di questi ultimi comporta l'applicazione nei loro confronti dell'art. 120 L. Fall. Anche per questi la chiusura del fallimento comporta, come per l'imprenditore individuale, la cessazione di tutte le incapacità derivanti dalla procedura fallimentare.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

In genere, per tutte le società, occorre distinguere le fattispecie di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 118 L. Fall. da quelle previste dai nn. 3 e 4 del medesimo articolo.

Le prime due ipotesi comportano il ritorno *in bonis* della società a seguito della chiusura della parentesi fallimentare: da questo momento la società può riprendere la sua vita, salvo che naturalmente non voglia decidere –per una qualunque motivazione- di chiudere l'attività e di conseguenza di cancellarsi dal registro imprese.

Per le altre due ipotesi invece sebbene la riforma societaria (entrata in vigore in data 01/01/2004) all'art. 2448 c.c. non prevede più espressamente che il fallimento sia causa di scioglimento della società di capitali (diversamente da quanto disposto in ambito di società di persone, la cui disciplina è rimasta immutata; su questi temi cfr. § 5.3.1 e § 5.3.2), l'art. 118 ultimo comma L.Fall., introdotto dalla novella fallimentare, dispone che il curatore debba presentare istanza di cancellazione dell'impresa societaria dal registro imprese a seguito della chiusura della procedura per le ipotesi di cui ai numeri 3 e 4 del medesimo art. 118 L. Fall.

In merito il Ministro dello Sviluppo Economico ha precisato con parere del 28/02/2008 che devono essere corrisposti diritti di segreteria pari a euro 30,00.

La norma esplicita inoltre che la chiusura del fallimento della società implica *a contrariis* – vedasi l'art. 147 L.Fall.- la chiusura del fallimento per i soci illimitatamente responsabili, salvo che il fallimento del socio derivi da una sua posizione autonoma di imprenditore individuale. Pertanto, si procede a dare l'informazione della chiusura anche relativamente alla posizione di questi ultimi, inserendo sotto la persona i dati relativi al provvedimento .

* ISTANZA DI CANCELLAZIONE Modalità Registro Imprese:

* domanda telematica tramite modello S3, compilato al riquadro n. 06 per la cancellazione della società dal registro imprese a causa della chiusura della procedura fallimentare, causale della cancellazione "CF"; codice atto "A14"; modello "note" aggiunto specificando che trattasi cancellazione della società in ragione della chiusura della procedura fallimentare; diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica

* PREVIA ISTANZA DI SCIOGLIMENTO:

Si precisa che per le società di capitali, il cui fallimento sia stato dichiarato anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma societaria, nonché per le società di persone occorre che risulti agli atti del registro imprese lo scioglimento a causa dell'apertura del fallimento a decorrere dalla data di deposito della relativa sentenza in cancelleria.

* Modalità Registro Imprese istanza di scioglimento: domanda informatica/telematica tramite modello S3, estremi domanda A13; forma C di comunicazione con l'indicazione della data del deposito della sentenza; riquadro B2 voce "altri motivi previsti dall'atto costitutivo o dal c.c." (ultima voce del riquadro B2);

ESDEBITAZIONE

Come più volte rilevato, a seguito della novella, gli effetti personali e patrimoniali non sono più ricollegati alla riabilitazione, istituto abrogato, ma derivano direttamente dalla chiusura del procedimento ex art. 120 L. Fall..

E' invece stato previsto l'istituto dell'esdebitazione volto, come previsto dall'art. 143 L. Fall., a dichiarare inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, qualora vi sia il concorso delle condizioni prescritte dall'art. 142 L. Fall.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Trattasi di fattispecie applicabile solo al fallito persona fisica che abbia tenuto un comportamento collaborativo con gli organi della procedura, durante il procedimento, nonché ove non abbia subito particolari condanne, quali la bancarotta fraudolenta etc dichiarata con sentenza passata in giudicato, tutte condizioni menzionate dall'art. 142 L. Fall.

Restano esclusi dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa nonché i debiti da risarcimento danni da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti.

L'esdebitazione può essere dichiarata dal Tribunale in sede di decreto di chiusura del procedimento oppure con decreto su presentazione di apposito ricorso da parte del debitore entro l'anno successivo.

Il decreto che accoglie l'esdebitazione, a norma dell'art. 144 L. Fall., produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo: per questi l'istituto opera solo in ragione dell'eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Non è sancita alcuna forma pubblicitaria di questi provvedimenti tramite il registro imprese

CASI DI RIAPERTURA DEL FALLIMENTO

Il fallimento può essere riaperto nelle sole ipotesi prescritte dai nn. 3 e 4 dell'art. 118 L.Fall., entro cinque anni dal decreto di chiusura, perché solo per queste il legislatore ha previsto l'utilità di riaprire il procedimento a norma dell'art. 121 L.Fall.

Anche in questo caso, la relativa sentenza viene pubblicata secondo quanto già illustrato per la sentenza di apertura del procedimento, essendovi espresso rimando all'art. 17 L.Fall.

REVOCA DEL FALLIMENTO E NULLITÀ DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO

La sentenza di revoca del fallimento si ha qualora si accerti che il fallimento a suo tempo non doveva essere dichiarato. Si può citare come esempio il fallimento di un soggetto non imprenditore commerciale oppure ove si accerti il mancato concorso delle tre condizioni oggettive di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall. Essa può inoltre derivare dall'impugnazione del provvedimento a seguito di opposizione dell'interessato a norma dell'art. 18 L.Fall.

Il caso di nullità della sentenza invece deriva da questioni processuali, rientrando nella fattispecie generale della nullità della sentenza sulla base di quanto disposto dal codice di procedura civile.

In entrambi i casi, comunque, si ha l'effetto di eliminare la sentenza di fallimento: la prima dal punto di vista sostanziale; la seconda dal punto di vista formale.

In ragione di ciò, sulla posizione dell'impresa vengono cancellate tutte le notizie riguardanti il fallimento. Naturalmente, qualora si tratti di impresa individuale o di società con soci illimitatamente responsabili, si procede a cancellare l'informazione anche relativamente a queste persone. Restano le trascrizioni che compaiono nella misura storica.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Merita precisare che, trattandosi di un provvedimento autonomo e successivo alla sentenza di fallimento, la visura storica riporta l'evasione dei relativi protocolli.

* Non vengono qui di seguito specificate le modalità registro imprese in quanto trattasi di iscrizione effettuata d'ufficio.

RIABILITAZIONE FALLIMENTARE

L'istituto della riabilitazione fallimentare -come sopra si diceva, § 5.2.1.- è stato completamente abrogato dalla riforma in conseguenza dell'eliminazione del registro dei falliti.

In ragione di ciò, per le procedure fallimentari aperte a far data dal 16 luglio 2006, la relativa chiusura implica la possibilità per il soggetto fallito di iniziare qualunque tipologia di attività, anche qualora la normativa specifica preveda la necessità di ottenere la sentenza di riabilitazione.

Non essendo prevista la retroattività della norma, il dubbio di prima applicazione della norma concerneva, per le procedure chiuse anteriormente all'entrata in vigore della stessa, se avesse dovuto applicarsi la normativa previgente o quella attuale.

In merito si segnalano i seguenti interventi.

In merito, il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato in ordine all'interpretazione della portata applicativa dell'art. 47 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n° 5, che ha abrogato l'art. 50 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, che istituiva il registro dei falliti, in data 19/03/2007 ha precisato quanto segue: *"L'art. 47 cit., nell'abrogare il precedente art. 50 del R.D. n° 267/1942, non ha previsto alcuna efficacia retroattiva della disposizione, né tantomeno il D. Lgs. n° 5/2006 contiene alcuna disciplina transitoria..."*

Invero l'art. 150 ("disciplina transitoria") prevede solo che i ricorsi per dichiarazioni di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore, con ciò confermando la applicabilità ex nunc della nuova disciplina. Si ritiene, pertanto, che gli effetti delle sentenze dichiarative di fallimento già intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo continuino ad applicarsi secondo quanto indicato nella precedente disciplina, anche per ciò che attiene ai procedimenti per la cessazione delle incapacità civili stabilite dalla legge", con ciò sembrando concludere per la necessità del permanere dell'istituto della riabilitazione.

Diversi sono stati invece gli interventi di interpretazione di alcuni tribunali italiani.

Così, il tribunale di Alba, in data 15/12/2006, dietro apposita istanza di soggetto dichiarato fallito, ha rilevato quanto segue: *"Ritenuto che l'istituto della riabilitazione è stato abrogato dal D. Lgs. 9/1/2006, n. 5 con contestuale eliminazione altresì del pubblico registro dei falliti; che conseguentemente non può pronunciarsi la richiesta riabilitazione ma deve in ogni caso ordinarsi la cancellazione del nominativo dal pubblico registro dei falliti e la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento... ordina la cancellazione del nominativo dal pubblico registro dei falliti e dispone la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento. Dispone che, a cura della*

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

cancelleria, il presente provvedimento sia comunicato al Registro Imprese per l'annotazione"

Allo stesso modo il Tribunale di Asti, in data 31/01/2007, ha osservato: *"Visto il D.Lgs. 9/1/2006, n. 5 che ha abrogato l'istituto della riabilitazione e che non prevede più l'iscrizione del fallito nel registro dei falliti, né la stessa tenuta del registro da parte della Cancelleria Fallimentare ... considerato peraltro che coloro che sono stati dichiarati falliti in base alle norme anteriori, sino al 16/01/2006, sono stati iscritti e tuttora lo sono nel registro dei falliti, per cui si ritiene opportuno provvedere in via generale per tutti costoro; ritenuto che debba essere inviata segnalazione al Registro delle Imprese, il quale vorrà tenerne conto per ogni conseguente provvedimento di propria competenza; ... ordina l'immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono già sinora iscritti; dispone la comunicazione del presente decreto al Conservatore del Registro delle Imprese"*.

La Corte di Appello di Torino sembra aver fatto un passo ulteriore rispetto alle pronunce ora menzionate. La stessa ha infatti rilevato che – verificato in prima battuta che il Tribunale di Torino aveva ritenuto che per le procedure chiuse prima dell'entrata in vigore della riforma fosse ancora necessario ottenere la sentenza di riabilitazione per eliminare tutte le incapacità personali derivanti dal fallimento - l'istituto della riabilitazione continua a sussistere non per gli aspetti concernenti la possibilità di iniziare a svolgere nuova e diversa attività economica ma *«nel nuovo indirizzo adottato dal Tribunale –di Torino- si è posto in risalto come la reviviscenza, per le vecchie procedure, della riabilitazione, fosse ispirata all'intento di non danneggiare la posizione del fallito, rispetto al passato, in relazione ad alcune specifiche previsioni di legge, che prevedano benefici sicuramente non ricollegabili alla semplice chiusura della procedura, quali l'estinzione del delitto di bancarotta semplice, tuttora prevista dall'art. 241 L. Fall., o la non iscrizione della condizione di fallito nel casellario giudiziale. Proprio trattando di queste ultime disposizioni (artt. 23, 24, 26 e 28 del d.p.r. 14/12/02 n. 213) il Tribunale osservava che "non si tratta di norma che sanciscono incapacità del fallito, i cui effetti pregiudizievoli possano ormai ritenersi soggetti a cessazione con la sola chiusura della procedura, ma di previsioni che continuano a richiedere espressamente la riabilitazione civile per il conseguimento di un beneficio –nel caso la non menzione nel certificato del casellario- che non può ritenersi automaticamente acquisito per il solo effetto della abrogazione dell'art. 50 della legge fallimentare» ... di talché la ritenuta sopravvivenza dell'istituto della riabilitazione può determinare ora solo un ulteriore miglioramento della posizione del fallito, come si è detto specie in correlazione con la previsione dell'art. 241 L. Fall., con quelle attinenti il casellario giudiziale, ovvero per i profili di carattere morale che si possono ricollegare alla pronuncia stessa"*.

Pertanto il Tribunale ritiene che la riabilitazione sia utile per l'ottenimento di benefici non ricollegabili alla semplice chiusura della procedura, quali l'estinzione del delitto di bancarotta semplice ex art. 241 L.fall.o la non iscrizione della condizione di fallito nel casellario giudiziale.

Stanti tutti questi precedenti, si può pertanto concludere nel senso che anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla riforma si applichi il testo dell'art. 120 L. Fall., così come novellato.

Questa osservazione è altresì, come già anticipato in precedenza, dalla Corte Cost. con la sentenza n. 39/2008: questa decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 143 L. Fall. nel testo vigente prima della riforma di cui al D. Lgs. 5/2006, con ciò

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

ritenendo direttamente applicabile la nuova normativa anche nei confronti dei soggetti dichiarati falliti anteriormente alla riforma.

CONCORDATO FALLIMENTARE

Anche l'istituto del concordato fallimentare e la relativa disciplina sono stati modificati dalla riforma, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale.

Volendo entrare nel merito dei soli aspetti concernenti la pubblicità tramite il registro imprese, si può evidenziare che è prevista la pubblicazione tramite trasmissione d'ufficio da parte della cancelleria del Tribunale dei seguenti provvedimenti:

- L'istanza può essere presentata dai creditori o da un terzo, semprechè la contabilità sia stata tenuta in modo tale da permettere la redazione di un elenco provvisorio dei creditori mentre il debitore non può chiedere di essere ammesso alla procedura se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo;
- Disposizioni regolamentari circa il corretto svolgimento della procedura ex artt. 124, 125, 128 L. Fall.;
- Il giudizio di omologazione del concordato fallimentare è stato radicalmente modificato così come disposto dall'art. 129 L.Fall., al pari del suo reclamo ex art. 131 L. Fall.;
- Il decreto di risoluzione del concordato implica la riapertura del fallimento a norma dell'art. 137 L.Fall.;
- Anche il provvedimento di annullamento del concordato ex art. 138 L.Fall. implica l'apertura del fallimento;

Inoltre, per il caso di proposta di concordato fallimentare da parte di società di capitali (spa, srl, sapa e coop.), la riforma ha previsto che la relativa decisione e/o deliberazione degli amministratori debba risultare da verbale redatto da notaio e che il medesimo sia iscritto nel registro imprese a cura del notaio rogante a norma dell'art. 2436 c.c. La domanda di iscrizione è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo.

modalità società: domanda telematica con modello S2, riquadro 20, codice atto A99, codice forma atto "P" indicando tutti gli estremi del verbale notarile; diritti di segreteria euro 90,00. Nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari, viene sancita l'iscrizione nel registro imprese d'ufficio tramite invio da parte della cancelleria fallimentari dell'estratto dei seguenti provvedimenti:

- il decreto di omologazione ex artt. 129 e 17 L. Fall.;
- il decreto emesso dal tribunale a seguito di opposizione al decreto di omologazione ai sensi dell'art. 129 ultimo comma L.Fall.;
- il decreto emesso dalla corte di appello a seguito di reclamo ex art. 131 ultimo comma L. Fall.;
- La sentenza che risolve o che annulla il concordato a norma rispettivamente degli artt. 137 e 138 L. Fall., nonché la successiva sentenza che viene emessa a seguito di eventuale reclamo nei confronti dei precedenti provvedimenti di risoluzione/annullamento.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

CONCORDATO PREVENTIVO

CONCORDATO PREVENTIVO IN GENERALE

Mentre il concordato fallimentare opera già nell'ambito della procedura, essendo una possibile tipologia di chiusura della stessa a norma degli artt. 124 e ss. L.Fall., il concordato preventivo anticipa e tende ad evitare la dichiarazione di fallimento.

Le norme procedurali concernenti la domanda di concordato e successiva eventuale ammissione a questo procedimento sono state modificate dall'ultimo intervento di riforma della Legge Fallimentare (si rimanda agli artt. 160-163 L. Fall.).

L'art. 166 L. Fall. dispone che il decreto di apertura di concordato preventivo sia comunicato al fine della sua iscrizione dal Tribunale all'ufficio del registro imprese.

La norma in esame facendo riferimento all'art. 17 L. Fall. prevede come modalità di trasmissione del provvedimento quella telematica. Il medesimo decreto di apertura della procedura dispone la nomina del commissario giudiziale, organo deputato all'amministrazione della procedura.

Anche qui, come per il curatore, viene inserita la persona del commissario sulla posizione dell'impresa risultante dal registro imprese.

Occorre pubblicare nel registro imprese d'ufficio i seguenti provvedimenti:

- il decreto di ammissione alla procedura ex art. 166 L. Fall.;
- il provvedimento che revoca l'ammissione al concordato e contestualmente dichiara il fallimento a norma dell'art. 173 L. Fall.;
- il decreto del Tribunale che omologa la procedura ex art. 180 L.Fall. con eventuale nomina del liquidatore giudiziario;
- il decreto di esecuzione del concordato o la presa d'atto della comunicazione di ultimazione delle operazioni della fase esecutoria;
- il provvedimento di risoluzione del concordato e contestuale dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 186 L.Fall.;
- il provvedimento di annullamento del concordato ex art. 186 L.Fall., in quanto anch'esso implica l'apertura del fallimento.

L'art. 181 L. Fall. prevede che la procedura di concordato preventivo si chiuda con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. Pertanto l'ufficio a seguito della trasmissione del decreto di omologazione iscriverà nel registro la chiusura della procedura.

Poiché ai sensi dell'art. 185 L. Fall. dopo l'omologazione del concordato il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, l'ufficio non cesserà la posizione del commissario giudiziale, ma iscriverà la seguente dicitura relativa ai suoi nuovi poteri: *"con il potere di sorveglianza sull'adempimento del concordato omologato"*.

Ai sensi dell'art. 182 se il concordato consiste nella cessione di beni il tribunale nomina uno più liquidatori, conseguentemente l'ufficio procede ad iscrivere nel registro questa specifica carica.

Gli organi della fase esecutoria, commissario giudiziario e liquidatore giudiziario, cessano dalla loro carica al momento dell'ultimazione delle operazioni di liquidazione.

Sebbene l'art. 185 comma L. Fall. non preveda espressamente la pubblicazione del decreto di esecuzione del concordato preventivo, facendo rimando solo al 2° comma dell'art. 136 L.Fall., si ritiene opportuno che qualora questo decreto sia adottato dal

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Tribunale, esso venga comunque reso noto ai terzi tramite il registro imprese, a seguito di comunicazione della cancelleria.

Se il Tribunale non emette il decreto di esecuzione, a questi fini ha lo stesso valore la presa d'atto da parte del Tribunale della comunicazione di ultimazione delle operazioni della fase esecutoria, che sia stata presentata in cancelleria da parte degli organi preposti a tale fase. Infine per quest'istituto è prevista la pubblicazione nel registro imprese della sentenza di appello che ha deciso circa l'impugnazione del provvedimento che omologa o respinge il concordato preventivo a norma dell'art. 183 L. Fall.

* Si precisa che non vengono qui di seguito specificate le modalità registro imprese in quanto trattasi di iscrizione effettuata d'ufficio.

L'art. 161 della L. Fall. prevede che la domanda di concordato preventivo nel caso delle società sia approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152. La domanda di concordato preventivo è proposta con ricorso al Tribunale e comunicata al Pubblico Ministero, ma non ne è previsto il deposito al Registro delle imprese, in quanto il richiamo all'articolo 152 è limitato alle modalità di approvazione e sottoscrizione della domanda e non riguarda le modalità della sua pubblicità. Pur non essendovi unanimità di pareri sulla questione, l'Ufficio del Registro delle imprese di Torino segue l'indicazione formulata dal proprio Giudice del Registro che si è espresso nel senso di non ammettere l'iscrivibilità di tali atti.

L'art. 182 prevede che possa essere disposta la vendita dell'azienda o di rami di essa. In questo caso, poiché vi è l'esplicito rimando agli artt. 105 e segg. L. Fall., si ha l'onere pubblicitario in capo al notaio secondo le modalità prescritte dall'art. 2556 c.c., come sopra evidenziato in ambito di esercizio provvisorio dell'impresa.

LA DOMANDA DI CONCORDATO CON RISERVA

L'art. 33, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 83/2012 ha introdotto una nuova variante nella procedura di concordato, che è stata definita dai commentatori nei modi più diversi: concordato con riserva, pre-concordato, concordato in bianco.

In particolare la norma in questione ha introdotto, tra gli altri, il comma 6 all'art. 161 della L. Fall., che ora così prevede:

"L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. [...] Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma.[...]"

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Anche se nel comma 6 non vi è una previsione esplicita, la domanda di concordato con riserva, in quanto variante dell'ordinaria domanda di concordato, ha lo stesso regime pubblicitario: la pubblicazione nel Registro delle imprese a cura del cancelliere.

Inoltre viene istituito un nuovo obbligo informativo disciplinato dal comma 8 dell'art. 161 della L. Fall.:

"Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel Registro delle imprese a cura del cancelliere. [..]"

Quindi anche in questo caso obbligo dell'adempimento pubblicitario attraverso il Registro delle imprese ricade sul cancelliere.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il D. Legge 35/2005 ha introdotto la figura dell'accordo di ristrutturazione a norma dell'art. 182 *bis* L.Fall.

Esso prevede che il debitore può concludere con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti un accordo di ristrutturazione dei debiti.

A questo accordo, ai fini del deposito in cancelleria fallimentare, deve essere allegata una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità della proposta, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

Esso deve essere pubblicato nel registro imprese: trattandosi di accordo stragiudiziale, la relativa pubblicità è a seguito di istanza dell'interessato.

L'art. 182-bis, comma 2, della L. Fall. prevede la pubblicazione nel registro del solo accordo e non della relazione. L'efficacia dell'accordo decorre dal giorno della sua pubblicazione.

* Modalità impresa individuale: domanda informatica/telematica in bollo tramite modello I2 che deve risultare compilato nel riquadro 31, allegato: copia conforme informatica in formato .pdf/A dell'accordo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata con apposizione della relativa dichiarazione resa in calce dal Notaio ai sensi dell'art. 22 c. 1 o 2 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e della firma digitale dello stesso, diritti di segreteria euro 18,00; bollo: euro 17,50.

* modalità società: domanda informatica/telematica in bollo con modello S2, che deve risultare compilato nel riquadro 20 codice 007, codice atto A15 –Procedure concorsuali-, allegato: copia conforme informatica in formato .pdf/A dell'accordo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata con apposizione della relativa dichiarazione resa in calce dal Notaio ai sensi dell'art. 22 c. 1 o 2 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e della firma digitale dello stesso, diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00; bollo: euro 59 per società di persone, euro 65 per società di capitale.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono soggetti a omologazione da parte del Tribunale tramite un decreto che è impugnabile entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese (art.182 bis comma 5 L. Fall).

Un dettato normativo così scarno non fornisce indicazioni esplicite su chi sia tenuto alla pubblicazione nel registro. A giudizio dell'ufficio in questi casi si applica per analogia la disciplina dell'omologa del concordato preventivo, che fa ricadere l'obbligo di pubblicazione in capo al cancelliere.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

In ambito di liquidazione coatta amministrativa l'art. 200 L. Fall. dispone che *"se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo salvo per il caso previsto dall'art. 214"*.

Conseguentemente, sulla posizione registro imprese, dalla data del relativo provvedimento si procede d'ufficio:

- 1) a cessare i sindaci
- 2) ad iscrivere nei poteri degli amministratori, o dei liquidatori (nel caso di liquidazione volontaria preesistente alla liquidazione coatta amministrativa), la dicitura "l'organo amministrativo conserva i poteri di cui all'art. 214 L. Fall."
- 3) ad iscrivere la nomina del commissario liquidatore (nota MISE prot. 92726 del 16/04/2012)

In costanza di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 214 L. Fall. *"L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il consiglio di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'art. 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società. La proposta di concordato è depositata presso la cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e **deposito presso l'ufficio del registro delle imprese**".*

La proposta di concordato deve essere depositata presso il Registro delle imprese a cura del proponente sulla posizione r.e.a. dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa indipendentemente da quale sia la qualificazione soggettiva del proponente: l'impresa stessa, uno o più creditori, un terzo. Siamo pertanto in presenza di una procedura che si avvia ad istanza di parte e per la quale valgono le regole generali per la presentazione delle pratiche al registro delle imprese.

Nel caso in cui il proponente sia una società valgono le disposizioni di cui all'art. 152 L. Fall.: la proposta concordataria è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società e, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, deve

- a) nel caso delle società di persone: essere approvata dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- b) nel caso di società di capitale e cooperative: essere deliberata dagli amministratori.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Nel caso di cui alla lettera b) la deliberazione (o decisione in caso di organo amministrativo monocratico) deve risultare da atto notarile depositato ed iscritto a norma dell'art. 3436 c.c.

Tuttavia non ostante il richiamo alla procedura del concordato fallimentare (art. 154 L. Fall.), nel caso della proposta di concordato per un'impresa assoggettata a liquidazione coatta amministrativa vi è una differenza significativa: la proposta di concordato perché sia considerata valida deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza.

La sussistenza di tale autorizzazione è quindi una condizione affinché si possa dare pubblicità alla proposta di concordato attraverso il Registro delle imprese. In questo senso è necessario che nella relativa pratica di deposito presso l'ufficio camerale venga fornita evidenza dell'avvenuta autorizzazione, se non attraverso allegazioni di specifica documentazione almeno attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che può essere resa nell'apposito modello note presente nella modulistica del Registro delle imprese.

Con riferimento all'applicazione dei diritti di segreteria si pone il quesito se l'adempimento nei confronti del Registro delle imprese previsto dall'art. 214 sia relativo ad un procedimento di deposito in senso stretto oppure ad un procedimento di iscrizione. Nel caso in cui il proponente sia una società di capitali od una cooperativa non vi è alcun dubbio, stante il richiamo all'art. 2436 che disciplina un procedimento di iscrizione a tutti gli effetti, al cui interno il deposito dell'atto notarile è solo un aspetto infraprocedimentale. Qualche dubbio potrebbe venire qualora il proponente fosse un soggetto diverso dai precedenti. Tuttavia, anche se la norma utilizza espressamente il termine di "deposito", secondo l'interpretazione corrente presso il Registro delle imprese di Torino, non si può applicare la voce 3 della tabella A del decreto del 02/12/2009, la cui nota contiene un elenco tassativo e non esemplificativo, per cui non può trovare applicazione altro che la voce 1 della tabella A relativa alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione. Pertanto la presentazione al Registro delle imprese della proposta di concordato comporta il pagamento di diritti di segreteria pari a 120,00 euro se la pratica è presentata su supporto informatico digitale e 90,00 euro se la pratica è presentata con modalità telematica.

La pratica inoltre è soggetta ad imposta di bollo, secondo i criteri che sono riportati al termine della presente guida.

Vi è poi un esplicito rimando agli artt. 129, 130 e 131 L. Fall. sulla cui base occorre iscrivere d'ufficio nel registro imprese il provvedimento di omologazione e l'eventuale decreto emesso a seguito di reclamo nei confronti del decreto di omologa.

* Si precisa che non vengono qui di seguito specificate le modalità registro imprese in quanto trattasi di iscrizione effettuata d'ufficio.

Quando il concordato diverrà efficace l'organo amministrativo rientrerà in possesso dei suoi poteri al fine di dare esecuzione al concordato stesso sotto la vigilanza del commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza.

Anche il provvedimento che risolve il concordato deve essere pubblicato nel registro imprese, stante il rimando da parte dell'art. 215 all'art. 137 L. Fall.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE EX D.LGS. 270/1999

Sebbene non si voglia qui affrontare il tema dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma del D. Lgs. 270/1999, si segnala che questa procedura ha in qualche modo anticipato il contenuto della riforma fallimentare di cui al D.Lgs.5/2006.

Infatti, già questa procedura tende al risanamento dell'impresa, contrariamente a quanto previsto dalle precedenti disposizioni fallimentari dove la finalità era quella di eliminare dal mercato le imprese insolventi.

Per questa procedura assumono posizione centrale le figure del commissario giudiziale e del commissario straordinario.

Viene disposto infatti che

- con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, il Tribunale stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale (art. 8 decreto)
- l'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere disposto dal Tribunale con successivo decreto (art. 19 decreto);
- parimenti, l'art. 32 prevede che *"con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il Tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni al fine della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario"*;
- il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa ... (art. 40 decreto);
- con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale (art. 38 decreto).

Da quanto qui brevemente illustrato, si nota come queste figure (commissario giudiziale e commissario straordinario), come già brevemente evidenziato per la liquidazione coatta amministrativa, assurgono a organi non solo della procedura ma anche dell'impresa stessa.

Dal punto di vista registro imprese, pertanto, si procede d'ufficio non solo ad inserire i dati relativi al provvedimento sulla posizione dell'impresa ma anche a cessare gli organi di amministrazione e rappresentanza della società a seguito della nomina del commissario straordinario o, se del caso, anche anteriormente, qualora così disponga la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

* Si precisa che non vengono qui di seguito specificate le modalità registro imprese in quanto trattasi sempre di iscrizione effettuata d'ufficio.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

ULTERIORI FATTISPECIE DI CUI VIENE DISPOSTA LA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

La riforma prevede che debbano essere iscritti su istanza di parte- oltre al rapporto riepilogativo delle attività svolte ex art. 33 L.Fall., alla cancellazione della società dal registro imprese a seguito di chiusura del fallimento a norma dell'art. 118, n. 3 e 4 L.Fall.e agli accordi di ristrutturazione ex art. 182**bis** L.Fall., di cui si è parlato negli appositi paragrafi- anche i seguenti istituti:

il contratto di affitto di azienda ex art. 104bis L.Fall.

la vendita del complesso aziendale o di suoi rami a norma dell'art. 105 L.Fall.

Per entrambe le fattispecie il soggetto obbligato alla presentazione dell'istanza è il notaio e le forme prescritte per l'atto sono quelle di cui all'art. 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

* Modalità impresa individuale: domanda informatica/telematica in bollo tramite modello TA, diritti di segreteria euro 18,00 (se pratica informatica/telematica);

* modalità società: domanda informatica/telematica in bollo con modello TA, diritti di segreteria euro 50,00 (se pratica informatica) e euro 30,00 (se pratica telematica).

Inoltre, è prevista la pubblicità della vendita delle quote di SRL di cui all'art. 106 L.Fall., per la quale il soggetto obbligato alla presentazione dell'istanza è il notaio e le forme prescritte per l'atto sono quelle di cui all'art. 2471 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

* modalità società: domanda informatica/telematica in bollo con modello S6, diritti di segreteria euro 120,00 (se pratica informatica) e euro 90,00 (se pratica telematica); se interessa una società cooperativa sociale i diritti di segreteria sono ridotti alla metà.

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

1. EVENTI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI D'UFFICIO (*):

(* dopo la riforma, l'iscrizione nel registro delle imprese assume efficacia dichiarativa

Tipo evento	Soggetto tenuto alla comunicazione	Allegati	Note
Apertura fallimento (art. 17 L.F.)	Cancelliere	Sentenza del Tribunale	
Riapertura del fallimento (art. 121 L.F.)	Cancelliere	Sentenza del Tribunale	
Revoca del fallimento (art. 18 L.F.)	Cancelliere	Sentenza del Tribunale	
Nomina nuovo curatore (sostituzione o revoca) artt. 37 e 37-bis L.F.	Cancelliere	Decreto del Tribunale	La normativa non prevede uno specifico onere di pubblicità di questo evento, ma esso si ritiene necessario ai fini di una coerente ed aggiornata informazione ai terzi
Esercizio provvisorio dell'impresa: autorizzazione – continuazione – cessazione (art. 104 L.F.)	Cancelliere	Sentenza del Tribunale (in sede di dichiarazione del fallimento) oppure successivamente Decreto del Giudice delegato	La continuazione temporanea può essere anche limitata a specifici rami d'azienda e deve essere fissata la durata. La normativa non prevede uno specifico onere di pubblicità di questi eventi, ma essa si ritiene necessaria ai fini di una coerente ed aggiornata informazione ai terzi
Chiusura del fallimento (art. 119 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Omologa del concordato <i>fallimentare</i> (art. 129 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Esecuzione del concordato <i>fallimentare</i> (art. 136)	Cancelliere	Decreto del Giudice delegato	
Risoluzione del concordato <i>fallimentare</i> (art. 137 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento	Cancelliere	Decreto del Tribunale	Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Annullamento del concordato <i>fallimentare</i> (art. 138 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento	Cancelliere	Decreto del Tribunale	Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo
Chiusura del fallimento per definitività del decreto di omologazione del concordato <i>fallimentare</i> (art. 130 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Ammissione alla procedura di concordato preventivo (artt. 163 e 166 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	Nel decreto è contenuta la nomina del commissario giudiziale
Omologa del concordato preventivo (art. 180 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Sentenza di accoglimento o di rigetto ad appello contro la sentenza di omologazione (art. 183 L.F.)	Cancelliere	Sentenza del Tribunale	
Risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento (art. 186 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Annullamento del concordato preventivo e dichiarazione del fallimento (art. 186 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Esecuzione del concordato preventivo (art. 185 L.F.)	Cancelliere	Provvedimento del Giudice delegato (che ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche ecc...) o presa d'atto della comunicazione di ultimazione delle operazioni di esecuzione del concordato	Anche in questo caso non è prevista espressamente la comunicazione del provvedimento al registro delle imprese: l'art. 185 rinvia esclusivamente al 2° c. dell'art. 136, e non all'ultimo comma, nel quale si prevede la pubblicazione nel RI del provvedimento del giudice delegato
Domanda di concordato con riserva art. 161 c. 6 L.F.	Cancelliere	Domanda depositata in cancelleria	
Relazione periodica relativa a domanda di concordato con riserva art.161 c.8 L.F.	Cancelliere	Relazione periodica depositata in cancelleria	

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

Omologazione accordi di ristrutturazione dei debiti art. 182 bis L.F.	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
---	-------------	-----------------------	--

2. EVENTI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI SU ISTANZA DI PARTE:

AVVERTENZA

NOTA BENE: Si ricorda che le istanze di parte, con esclusione di quelle presentate dal curatore fallimentare, sono soggette all'imposta di bollo forfetaria, con i seguenti importi:

- impresa individuale € 17,50
- società di persone € 59,00
- società di capitali € 65,00

Tipo evento	Soggetto tenuto all'istanza	Modulistica (presentazione telematica o informatica)	Diritti segreteria e imposta di bollo	Allegati/Note
Comunicazione dei dati per l'insinuazione al passivo	Curatore	Impresa indiv.: mod. I2, riq. 10 , mod. NOTE per data accettazione carica Società: mod. S3, riq. 10 , mod. NOTE per data accettazione carica	Impr. Ind./ società: € 20,00 se inviata su supporto informatico; € 10,00 se con modalità telematica Bollo: esente	
Comunicazione dell'indirizzo di PEC	Curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore	Int P riq. 1 e 2 (domicilio)	Impr. Ind./ società: € 20,00 se inviata su supporto informatico; € 10,00 se con modalità telematica	

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

			Bollo: esente	
Rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore (art. 33 L.F.) La trasmissione di questo rapporto e degli allegati deve avvenire nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale.	Curatore	Impresa indiv.: mod. I2 con estremi impresa e riq. 31 Società: mod. S2 – riquadro 20 cod. 008	Impr. Ind./ società: € 20,00 se inviata su supporto informatico; € 10,00 se con modalità telematica Bollo: esente	Copia del rapporto, completo del conto di gestione e delle eventuali osservazioni del comitato dei creditori: si allega nel modello di riepilogo (RP) il documento con la relazione nei formati previsti (PDF, TIF, TXT) con firma digitale del curatore. Si utilizza il codice atto A15 – Procedure concorsuali– allegato: relazione di gestione
Trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento sulle quote delle Srl ai sensi dell'art. 88 L. Fall.	Curatore	Mod. S, codice Atto A18, nel riquadro "variazioni di domicilio o altre informazioni sulla quota" indicare come data atto la data deposito in cancelleria della sentenza di fallimento, nel campo vincoli sulla quota riportare "Sentenza dichiarativa di fallimento n./(anno) Tribunale di Annotazione ex art. 88 L.F.	€ 20,00 se inviata su supporto informatico; € 10,00 se con modalità telematica Bollo: esente	Allegato copia della sentenza di fallimento. L'allegato non è necessario se la sentenza, come in genere avviene, è già stata pubblicata nel Registro delle imprese
Cancellazione dal registro delle imprese delle società a seguito di chiusura del fallimento (art. 118 L.F.)	Curatore	Società: mod. S3, riq.6	Società: € 20,00 se inviata su supporto informatico; € 10,00 se con modalità telematica Bollo: esente	Si tratta di una competenza nuova per il curatore, il quale potrà, per i fallimenti pronunciati dopo l'entrata in vigore della riforma, cancellare la società presentando la relativa istanza al R.I. Vale solo per le società, non per le imprese individuali, che potranno semmai essere cessate dallo stesso imprenditore.
Accordi di	Debitori	Impresa indiv.: mod. I2	Impr. Ind.: € 18,00	L'iscrizione nel reg. imprese ha effetti dichiarativi: i

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.)	(titolare – soci - legali rappr.)	riq.31 Società: mod. S2 – riquadro 20	(Inf./telem.) Società: € 120,00 (pratica informatica) € 90,00 (pratica telematica) Imposta di bollo: vedere AVVERTENZA ad inizio paragrafo	creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro 30 gg. dall'iscrizione. Occorre allegare copia - firmata digitalmente - del contratto stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, che ne potrà rilasciare copia conforme informatica, ai sensi dell'art. 22 c. 1 o 2 del D.Lgs. 82/2005 (CAD)
Contratto d'affitto d'azienda (art. 104-bis L.F.)	Notaio	Modello TA	Impr. Ind.: € 18,00 (Inf./telem.) Società: € 50,00 (pratica informatica) € 30,00 (pratica telematica) Imposta di bollo: vedere AVVERTENZA ad inizio paragrafo	Il contratto d'affitto deve essere stipulato dal Curatore nelle forme previste dall'art. 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
Vendita del complesso aziendale o di suoi rami (art. 105 L.F.)	Notaio	Modello TA	Impr. Ind.: € 18,00 (Inf./telem.) Società: € 50,00 (pratica informatica) € 30,00 (pratica telematica) Imposta di bollo: vedere AVVERTENZA ad inizio paragrafo	Il contratto di vendita deve essere stipulato dal Curatore nelle forme previste dall'art. 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
Vendita delle	Notaio	Modello S	€ 120,00	La vendita delle quote da

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese

quote di SRL (art. 106 L.F.)			(pratica informatica) € 90,00 (pratica telematica) Imposta di bollo: vedere AVVERTENZA ad inizio paragrafo	parte del Curatore deve rispettare la forma prevista dall'art. 2471 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
Proposta di concordato (art. 152 L.F.) solo per srl, spa, sapa e coop.	Notaio	Modello S2 riquadro 20	€ 120,00 (pratica informatica) € 90,00 (pratica telematica) Imposta di bollo: vedere AVVERTENZA ad inizio paragrafo	La decisione o deliberazione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro imprese a norma dell'art. 2436 c.c. Si utilizza il codice atto A99
Proposta di concordato (art. 124 L.F.)	Proponente	Modello S2 riquadro 20	€ 120,00 (pratica informatica) € 90,00 (pratica telematica) Imposta di bollo: vedere AVVERTENZA ad inizio paragrafo	Solo per srl, spa, sapa e coop: la decisione o deliberazione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da notaio ed è iscritta nel registro imprese a norma dell'art. 2436 c.c. Si utilizza il codice atto A99

Settore Prodotti Registro Imprese- Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6430 Fax 39 011 571 6435

Email prodotti.ri@to.camcom.it Web www.to.camcom.it/registroimprese